

Ricerca della verità / Distinzione tra fatti e commenti / Rapporto con le fonti / Comunicati stampa / Doveri di rettifica (X. c. «Corriere del Ticino»)

Presa di posizione del Consiglio svizzero della stampa 54/2019 del 23 settembre 2019

I. I fatti

A. Il 21 dicembre 2018 l'edizione online del «Corriere del Ticino» pubblicava un articolo dal titolo: «Donatello Poggi assolto a Losanna». L'autore, il giornalista Alan Del Don, informava che il 21 dicembre 2018 il Tribunale federale aveva accolto un ricorso di Donatello Poggi contro una condanna per ripetuta discriminazione razziale pronunciata dalla Corte d'Appello e di revisione penale di Locarno del giugno 2017. Donatello Poggi, ex granconsigliere, in quel momento impegnato sul piano politico regionale, confermava la notizia constatando che per i giudici di Mon Repos i due articoli da lui scritti nel 2012 non volevano negare il genocidio di Srebrenia. Il parere contenuto in quegli articoli sarebbe stato comunque, secondo i giudici, coperto dalla garanzia costituzionale della libertà di opinione. Poggi dichiarava al giornale: «È un giorno grande per tutti, per la libertà d'opinione e per la sacrosanta garanzia di poterla esprimere». Nel servizio si citava il parere dell'avvocato di Poggi: l'accusato avrebbe minimizzato i fatti senza tuttavia negare che fossero avvenuti. In parallelo Del Don citava il caso del nazionalista turco Doğu Perinçek, condannato dalla magistratura svizzera per negazione del genocidio degli armeni e poi assolto dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo perché la Svizzera avrebbe violato il suo diritto alla libertà di opinione.

B. Il 16 marzo 2019 un reclamo contro questo articolo è stato presentato da X. Esso violerebbe in più punti la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (in seguito: «Dichiarazione»). Violati sarebbero il Preambolo e le Cifre 1, 2, 3 e 5. Il giornalista non avrebbe, secondo il reclamante, fatto alcuno sforzo per cercare la verità, limitandosi a pubblicare il parere dell'accusato benché il Tribunale federale avesse sul caso pubblicato un comunicato (Cifra 1 della «Dichiarazione»). Non avrebbe inoltre fatto alcuna ricerca né fatto capo a tutte le informazioni disponibili (Direttiva 1.1, Ricerca della verità). Non avrebbe infine operato alcuna distinzione tra fatti e commenti, lasciando il lettore nell'incertezza se quel che veniva riportato era una opinione di Poggi o il parere del Tribunale federale (Direttiva 2.3. Separazione tra fatti e commenti).

Il giornalista avrebbe taciuto informazioni come la constatata (dal TF) lesione della dignità e della memoria di migliaia di persone (Cifra 3 della «Dichiarazione») omesso di verificare le informazioni ricevute dall'uomo politico (Direttiva 3.1., Rapporto con le fonti), omesso di citare un comunicato del Tribunale federale (Direttiva 3.2. Comunicati stampa). La mancata citazione del comunicato privava il lettore, secondo il reclamante, di elementi di conoscenza importanti. Inoltre, il giornalista avrebbe in seguito omesso di rettificare le informazioni errate o imprecise pubblicate nell'articolo (Cifra 5 della «Dichiarazione»). Nessuna messa a punto fu infatti pubblicata dal giornale fino alla data di presentazione del reclamo al Consiglio della stampa (Cifra 5.1 della Dichiarazione). Dal comunicato del Tribunale federale risultava infatti chiaro – diversamente da quanto sostenuto da Donatello Poggi – che per un lettore medio gli articoli costituivano una negazione del genocidio.

C. Il 25 marzo 2019, da parte di X., è stato inoltrato al Consiglio della stampa un complemento al reclamo. In causa l'articolo dal titolo: «Donatello Poggi in corsa per il Municipio», pubblicato sul sito online del «Corriere del Ticino» il 22 marzo 2019 a firma dello stesso giornalista. Nell'articolo Poggi conferma la presentazione della sua candidatura alle elezioni comunali del 2020. Il reclamante osserva che, di nuovo, Poggi sostiene di essere stato scagionato dall'accusa di ripetuta discriminazione razziale. Per il reclamante, la pubblicazione del «Corriere» significa ribadire un'informazione falsa, che del resto, un anno prima della scadenza elettorale, non aveva alcuna importanza.

D. Il 2 maggio 2018 il responsabile del «Newsdesk» del «Corriere del Ticino» ha preso posizione sul reclamo a nome del giornale. Egli respinge risolutamente l'accusa di aver taciuto le informazioni contenute nel comunicato del Tribunale federale. Non lo si sarebbe neppure potuto, perché il comunicato, al momento del primo articolo (21 dicembre 2018), non era stato ancora pubblicato: reca infatti la data del 27 dicembre. Lasciar via qualcosa che non si conosce non è un'omissione. Il contenuto della sentenza era stato rivelato al giornalista da due fonti: lo stesso Donatello Poggi e il suo avvocato. Visto ora il contenuto della sentenza, il giornale ammette che la notizia «non corrispondeva completamente a verità». Il proscioglimento dall'imputazione di discriminazione razziale era comunque un dato oggettivo. Le precisazioni arrivarono solo dopo, cioè il 27 dicembre. Il giornale esprime comunque stupore che il reclamante non abbia chiesto subito al giornale una rettifica.

Circa il complemento al reclamo: il giudizio se pubblicare o no la notizia della candidatura di Poggi spettava secondo il giornale alla redazione. Ed era del resto comprensibile che si giustificasse il ritorno di Donatello Poggi alla politica attiva con il rimando alla sentenza dell'anno prima. Per il giornale, questo secondo appunto del reclamante è da respingere in toto.

E. Il 12 maggio 2019 la Presidenza del Consiglio della stampa ha trasmesso il reclamo alla 1. Camera, così composta: Francesca Snider (presidente), Dennis Bühler, Ursin Cadisch, Michael Herzka, Klaus Lange, Francesca Luvini, Casper Selg.

F. La 1. Camera ha deliberato sul reclamo nella sua seduta del 24 giugno 2019 e in seguito per corrispondenza.

II. Considerazioni

1. Il reclamante addebita al giornalista mancanze al dovere di ricerca della verità (Cifra 1 della «Dichiarazione»). Egli avrebbe dimostrato scarsa cura nella verifica dei fatti. Avrebbe trascurato informazioni disponibili, come il comunicato della Corte. In tal modo egli avrebbe violato la Direttiva 1.1. (Rispetto della verità). Il «Corriere del Ticino» risponde che il comunicato del Tribunale federale fu reso noto solo sette giorni dopo la pubblicazione della notizia: il giornalista non poteva averne conoscenza.

È ovvio che un giornalista non disponga di informazioni se queste non risultano ancora pubblicate. Questo non lo esime tuttavia dall'approfondire il caso. Ma la Direttiva 1.1 parla di «dati accessibili e disponibili»: in questo caso una richiesta di informazioni presso il Tribunale federale sarebbe stata necessaria, visto che l'informazione proveniva da una fonte sola. La Direttiva 1.1. risulta perciò violata.

2. X. sostiene che il giornalista ha ommesso un'informazione importante quando non ha citato la constatata offesa recata nei due articoli «alla dignità e alla memoria delle vittime, dei parenti, dei superstiti». Egli si è limitato a riportare le informazioni che gli fornivano Poggi e il suo avvocato, senza verificarle. Il «Corriere del Ticino» fa valere che al momento della pubblicazione non erano disponibili né il testo della sentenza né il comunicato del Tribunale, che citavano questo aspetto. A mente del Consiglio, che la dignità delle vittime e la memoria dell'eccidio non fossero ricordati nell'articolo può effettivamente dipendere dalla circostanza che la sentenza e il comunicato a quel punto non erano disponibili. Vale tuttavia sempre il rimprovero al giornalista di non aver verificato le informazioni che riceveva ascoltando tutte le parti interessate. La lettera della Direttiva 3.1. è precisa: l'accertarsi della provenienza di un'informazione e controllarne la veridicità è il primo dovere del giornalista. Nel caso, si sarebbe dovuto almeno informare il pubblico che al momento il testo della sentenza non lo si conosceva ancora. Invece si è dato per certo, usando l'indicativo, che i giudici avessero constatato che Poggi non aveva negato l'eccidio. A soddisfare l'esigenza di verifica non bastava sentire l'accusato e il suo avvocato: non erano «fonti tra loro indipendenti». Come esplicitato al Punto 1, tale mancata verifica è stata la causa delle imprecisioni e perciò potrebbe costituire violazione della Cifra 1 della Dichiarazione e del Punto 3.1. delle Direttive. Su questo punto tuttavia il Consiglio della stampa rinuncia a pronunciarsi.

3. Il reclamante sostiene anche che vi sia stata violazione della Direttiva 3.2 (Comunicati). Il Consiglio constata che la norma non è applicabile in questo caso. La Direttiva prescrive che «le comunicazioni emananti dalle autorità, dai partiti politici, dalle associazioni, dalle aziende o da altri gruppi d'interesse devono essere chiaramente indicate come tali». Poiché l'articolo non cita il Comunicato del Tribunale federale e, come argomenta il «Corriere del Ticino», la pubblicazione del comunicato è successiva al momento della pubblicazione, il Consiglio della stampa rinuncia a considerare questo punto.

4. Il reclamo contesta pure al «Corriere del Ticino» di non aver rettificato le informazioni errate pubblicate, violando in tal modo la Direttiva 5.1. Il giornale si limita a rispondere che alcuni particolari si erano appresi solo dopo la pubblicazione del Comunicato. La Direttiva

su questo punto è tuttavia precisa: «il giornalista rettifica immediatamente e spontaneamente le informazioni errate da lui date». La violazione della Direttiva è accertata.

5. Il reclamante sostiene pure che il giornalista ha violato la disposizione che impone la separazione del fatto dal commento. Il pubblico sarebbe stato indotto in errore mischiando le ragioni della Corte e quelle dell'accusato. Si darebbe in questo caso violazione della Direttiva 2.3 (Distinzione tra fatti e commenti). Il «Corriere del Ticino» su questo punto non ha presentato osservazioni. La Direttiva 2.3. prescrive che «il giornalista deve mettere il pubblico nella condizione di distinguere il fatto dalla valutazione o dal commento del fatto medesimo». Nell'articolo questa distinzione risulta tuttavia dagli incisi: «ci ha confermato lo stesso ex granconsigliere», «ci ha spiegato l'avvocato Andrea Rotanzi». Il lettore era dunque in chiaro su chi attribuire questa o quella informazione. La Direttiva 2.3 (Distinzione tra fatti e commenti) non risulta perciò violata.

6. Nel complemento al reclamo, l'articolo «Donatello Poggi in corsa per il Municipio» è criticato dal reclamante: di nuovo errate informazioni sarebbero state propalate. Non c'era alcuna buona ragione, secondo lui, di tornare sul caso un anno prima della scadenza elettorale. Il «Corriere del Ticino» risponde che l'elettore doveva essere informato per tempo dell'intenzione di Poggi di candidarsi. Per sé un'eventuale condanna non avrebbe potuto impedirlo, ma l'avrebbe resa politicamente inopportuna. Circa la scelta di pubblicare, e su quale aspetto tornare in argomento, il «Corriere del Ticino» ha ragione: è la redazione che decide quando e che cosa si pubblica. E il rapporto tra la candidatura e il procedimento giudiziario, nonché con la sentenza, è evidente.

III. Conclusioni

1. Nei punti essenziali, il reclamo è accolto.

2. Con gli articoli del 21 dicembre 2018 («Donatello Poggi assolto a Losanna») e del 22 marzo 2019 («Donatello Poggi in corsa per il Municipio»), il «Corriere del Ticino» ha violato la Cifra 1 (Ricerca della verità) e la Cifra 5 (Rettifica) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista», pubblicando versioni unilaterali e non verificate, risultate in parte false e omettendo la necessaria rettifica.

3. Per il rimanente il reclamo è respinto.